



COMUNE DI TREVISO

Prot

6926

6

Treviso,

02. FEB. 2011

OGGETTO: Artisti di strada, regolamentazione. PROROGA

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale prot. 9737 del 09 febbraio 2010 avente ad oggetto "Artisti di strada, regolamentazione";

Richiamata l'Ordinanza prot. 54026/108 del 04 agosto 2009 avente ad oggetto "Artisti di strada, regolamentazione";

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. 33300/814 del 3/10/1989 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 il quale recita che: "Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza permesso del comune, nell'area urbana compresa entro la cerchia muraria";

Considerato che alcuni dei mestieri sopraindicati oramai sono caduti in disuso, mentre talune attività quali quella di cantante, suonatore giocoliere e simili, pur non rientrando generalmente nel concetto di mestiere, possono essere ricomprese in quello di artista di strada di cui recentemente si è accertato un aumento delle presenze in particolar modo nel centro cittadino;

Ritenuto che necessita definire più compiutamente talune attività "simili" indicate nell'art. 52 del regolamento di Polizia Urbana, tra le quali possono sicuramente essere ricompresi i ritrattisti, i caricaturisti, i madonnari, i musicisti da strada, gli attori, i mimi i burattinai, le statue viventi, gli scultori di palloncini, i prestigiatori, i mangiafuoco i giocolieri, i saltimbanchi, etc.;

Visto che, gli artisti da strada, durante le loro esibizioni, sovente accettano spontanee e non richieste donazioni di denaro;

Visto che con ordinanza del Sindaco prot. 27770 del 17/4/2009, sono stati posti limiti all'accattonaggio nel territorio comunale e che quindi necessita scindere l'attività di accattonaggio disciplinata dall'ordinanza stessa, da quella posta in essere dagli artisti di strada;

Visto che, l'art. 52 del Regolamento Comunale di P.U., prevede che le attività in esso indicate, non possono essere esercitate all'interno della cerchia muraria del comune di Treviso, senza il permesso del comune stesso;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento di Polizia Urbane, di dover dare piena attuazione all'attuale norma regolamentare, essendo necessario disciplinare compiutamente l'istituto del permesso comunale all'esibizione degli artisti di strada, anche al fine di tutelare la quiete pubblica ed il riposo delle persone;

Rilevato che, durante il periodo di sperimentazione della nuova regolamentazione dello svolgimento delle attività c.d. di "artisti di strada", ovvero dal 04/08/2009 fino al 31/01/2010, è stato possibile garantire un ordinato svolgimento delle iniziative;

Visto il Regolamento sull'applicazione delle sanzioni amministrative;

Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;

ORDINA

L'ordinanza prot. 54026/108 del 04 agosto 2009 nonché l'ordinanza prot. 9737 del 09 febbraio 2010 vengono prorogate fino al 31 gennaio 2012, fatta salva l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, attualmente allo studio dei Settori competenti.

Si devono considerare riconfermate tutte le disposizioni e le limitazioni presenti nelle ordinanze prot. 54026/108 del 04/08/2009 nonché prot. 9737 del 09/02/2010 con l'esclusione dei periodi di validità

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
On. Gian Paolo Gobbo